

**ORIGINALE**

Bollo ESENTE  
art. 17 e 21  
del D. Lgs. 460/1997

COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Rep. 28667

**CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:**

**Committenza:**

**IL COMUNE DI CENTO,**

**ED IL COMUNE DI CENTO PER I COMUNI DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

**INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**

**PER I COMUNI DI CENTO, MIRABELLO E SANT'AGOSTINO**

**L'AZIENDA USL DI FERRARA**

**E**

**Soggetto Produttore:**

**IMPRESA ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Bologna**



**CIG 0711044411**

L'anno duemiladieci, il giorno trenta del mese di dicembre,  
presso la sede dei servizi sociali del Comune di Cento, con la  
presente scrittura privata autenticata da valersi per ogni  
conseguente effetto di legge,

**TRA**

- il **COMUNE di CENTO**, rappresentato dal Dott. Mauro Zuntini,  
nato a Bologna il 22/7/1962 domiciliato per la carica in  
Cento - Via Provenzali, 15 - Dirigente dei Servizi alla  
Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.:  
81000520387 il quale dichiara di agire in nome, per conto e  
nell'interesse dello stesso Comune di Cento che rappresenta

REGISTRATO A CENTO IL  
N°  
SERIE  
ESATTE €



ai sensi del vigente Regolamento Contratti nonché in  
ottemperanza alla vigente convenzione che regola il  
funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest;

- **L'AUSL DI FERRARA**, rappresentata da Manfredini Mauro nato a  
Ferrara il 08/07/1952 domiciliato per la carica in Cento -  
Via XXV Aprile, 1 in qualità di Direttore del Dipartimento  
Cure Primarie per delega a prot. n. 102011 del 24/12/2010  
del Direttore del Distretto Ovest Dott. Alberto Tinarelli.  
Il Dott. Manfredini Mauro agisce in nome, per conto e  
nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale  
in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che  
rappresenta ai sensi degli atti citati,

E

- **Felicia Moffa** nata il 1/12/1957 a Torremaggiore (FG),  
codice fiscale MFFFLC57T41L273L, residente in BOLOGNA Via  
Vasco De Gama 1, in qualità di Legale Rappresentante e  
Presidente dell'impresa **ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP.**  
**SOCIALE** con sede in Bologna Via Masetti n. 5, cod. fiscale  
e p. IVA 04201270370, iscritta alla C.C.I.A.A. di BOLOGNA  
al n. 04201270370, data iscrizione 19/2/1996, R.E.A. n.  
354019 del 21/7/1994, tel. n. 051/6370211 fax n.  
051/6336168, indirizzo di posta elettronica certificata  
[postacert@pec.ancoraservizi.info](mailto:postacert@pec.ancoraservizi.info),

Richiamati:

- l'Articolo 38 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2,

"Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

-la Deliberazione della Giunta Regionale 29 maggio 2007, n. 772, "Approvazione dei criteri, delle linee guida e dell'elenco dei servizi per l'attivazione del processo di accreditamento in ambito sociale e sociosanitario. Primo provvedimento attuativo art. 38 LR 2/03 e succ. modd.";

-l'Articolo 23 della Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori norme di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale";

-la Deliberazione della Giunta Regionale, 20 aprile 2009, n. 514, "Primo provvedimento della Giunta Regionale attuativo dell'art. 23 della LR 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari";

-la deliberazione della Giunta Regionale, 21.12.2009, n. 2110 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio";

Premesso che:

-i Comuni dell'ambito distrettuale, con l'Azienda U.S.L. di Ferrara hanno sottoscritto convenzione con validità fino al 31/12/2012 per la costituzione, organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest e



che con tale convenzione è stato individuato il Comune di Cento quale soggetto istituzionale competente alla concessione dell'accreditamento;

-il Piano di zona per la salute e il benessere sociale 2009-2011 Programma attuativo 2010 e ss.mm. ed ii. ha identificato il fabbisogno di servizi e strutture da accreditare;

-il Comune di Cento ed i Comuni del Distretto Ovest ha in essere con il l'Azienda USL di Ferrara una convenzione per l'integrazione delle prestazioni sociali e sanitarie e a rilievo sanitario nell'ambito del territorio dell'Alto Ferrarese, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 27/12/2007 per il periodo 2008-2011 che, nel rispetto dell'autonomia programmatica ed operativa e del ruolo di promozione delle attività di rispettiva competenza, garantisce una gestione integrata dei servizi rivolti all'area minori, area adulti e area anziani, comprendenti tra le altre cose l'assistenza domiciliare intesa come cura della persona e sostegno alla sua autonomia.

-l'Impresa Ancora Servizi Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Bologna in Via Masetti n° 5, gestisce dal 30/06/2006, come da contratto iniziale Rep. N° 28530 del 29/09/2006 e seguite proroghe, l'appalto del Servizio di Assistenza domiciliare, pasti e lavanderia per gli utenti anziani e disabili residenti nei Comuni associati di Cento,

Sant'Agostino e Mirabello;

Visti:

- la domanda di accreditamento transitorio e la documentazione allegata, presentata in data 29 settembre 2010 e assunta al Prot. Gen.le al n. 46030;

- il programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione del servizio;

- la relazione tecnico gestionale di cui al punto 6.3.1 lettera C) DGR n° 514/2009, che include la ricognizione del livello di qualificazione del personale assistenziale e l'elenco degli OSS con estremi degli attestati di qualifica;

- e le successive integrazioni sulla base delle richieste dell'Ufficio di Piano in sede di istruttoria dell'istanza di accreditamento;

Preso atto che, ai fini della interpretazione autentica dell'articolato contrattuale, le parti utilizzeranno le definizioni e le abbreviazioni contenute nell'allegato "Glossario" sottoscritto e mantenuto agli atti;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 - PREMESSE, ELEZIONE DELLE SEDI E INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI OPERATIVI**

1. Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Le parti, per le comunicazioni relative al presente Contratto, eleggono il loro domicilio e individuano i



referenti operativi, come segue:

- per la committenza

**Comune di Cento**

Servizi alla Persona e Servizi Culturali

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del procedimento

di accreditamento (Dott.ssa Roberta Sarti - Via Malagodi n.

12, 44042 Cento (FE) Tel 051.6843.345 e\_mail

sarti.r@comune.cento.fe.it) e Responsabile pro-tempore della

Gestione Associata Intercomunale dei Servizi Socio-

Assistenziali (Dott.ssa Roberta Fini - Via Malagodi n. 12,

44042 Cento (FE) Tel 051.6843.351 e\_mail

fini.r@comune.cento.fe.it)

e

**Azienda Usl di Ferrara**

U.O. Socio Sanitaria

Via Ugo Bassi, 1 - 40042 Cento (FE)

Referente operativo: Responsabile pro-tempore del Modulo

operativo Socio sanitario Integrato Dott. Enrico Treggiari -

Via Ugo Bassi n. 1, 44042 Cento (FE) Tel 051.6838.205 e\_mail

e.treggiari@ausl.fe.it

- per il soggetto produttore

**ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE**

sede in Bologna Via Masetti n. 5

indirizzo di posta elettronica certificata

postacert@pec.ancoraservizi.info,

Referente operativo: D.ssa Botti Simonetta

3. Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all'altra tempestivamente qualsiasi variazione dei propri recapiti che dovesse verificarsi nel periodo di durata del rapporto.

#### ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO


1. Il presente Contratto regola i rapporti tra i contraenti in relazione alla gestione del servizio di assistenza domiciliare, pasti e lavanderia rivolte a persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti di vario grado, disabili gravi o persone a rischio di non autosufficienza, con bisogni assistenziali di diversa intensità assistibili a domicilio, residenti nei Comuni di Cento, Mirabello e Sant'Agostino, nell'ambito della concessione dell'accREDITAMENTO transitorio a quel servizio.

2. Il Contratto include altresì gli obblighi che il gestore ha assunto all'atto del rilascio dell'accREDITAMENTO ed in particolare:

- l'accettazione di modalità e percorsi di verifica in ordine al possesso dei requisiti, secondo quanto stabilito nella regolamentazione regionale e locale, nonché di valutazioni periodiche sui servizi erogati e sul loro modello gestionale;

- l'accettazione di tariffe predeterminate;

- l'assunzione di un debito informativo verso le Amministrazioni competenti;



-l'accettazione dei principi e dei criteri che informano il sistema locale dei servizi a rete, così come precisato dalla L.R. 2/2003.

3. Le parti si danno atto che il presente contratto include i contenuti dell'Atto di Accreditamento e del Programma di adeguamento gestionale, citato espressamente nel medesimo Atto di accreditamento, prevedendone anche gli adempimenti posti a carico del gestore. L'Atto di accreditamento e il Programma di adeguamento gestionale sono conseguentemente allegati in parte integrante e sostanziale al presente Contratto.

4. Il presente contratto di servizio include anche il servizio di assistenza domiciliare a favore di soggetti autosufficienti sulla base delle progettazioni del servizio sociale.

#### **ART. 3 - DURATA**

1. Il presente Contratto ha durata a far data dal 1° gennaio 2011 e scade il 31 dicembre 2013.

2. Al termine del periodo di validità, il presente Contratto, relativo alla concessione dell'accREDITAMENTO transitorio, non potrà essere rinnovato.

3. Fino al 31 dicembre 2010 continuano ad essere applicati i contratti e le convenzioni vigenti.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il soggetto gestore fornirà il servizio accreditato, a partire dal 1 gennaio 2011, presumibilmente nella seguente misura:

a) n. 23.000 ore totali annue di assistenza domiciliare

presunte, di cui:

1. n 13.500 ore annue di assistenza domiciliare

rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

2. n° 9.500 ore annue di assistenza domiciliare

rivolte a persone anziani o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

b) n° 15.500 pasti annui presunti, di cui :

a) n° 5.300 pasti rivolte a persone anziane o disabili non autosufficienti;

b) n° 10.200 rivolte a persone anziani o disabili parzialmente non autosufficienti o a rischio di non autosufficienza;

c) n° 200 kg di biancheria annui presunti per tutta l'utenza servita.

2. Qualora i valori quantitativi annui indicati nel precedente comma subissero variazioni in aumento ovvero in diminuzione, le parti, potranno chiedere la rinegoziazione di taluni elementi contrattuali.

3. L'operatività del servizio deve essere garantita tutti i giorni della settimana dalle ore 7.30 alle ore 19.30.

4. Come da attestazione agli atti del RSPP del Comune di cento le parti si danno atto che in conseguenza della effettuazione delle prestazioni di cui al presente contratto al domicilio



degli utenti, esimono la committenza dall'obbligo di redazione del DUVRI ai sensi dell'art. 26 co.1 del D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

5. L'organizzazione del lavoro deve garantire:

l'applicazione del metodo di lavoro in équipe;

- la programmazione e la verifica del lavoro in momenti comuni anche con il Servizio Sociale inviante;

- la formazione e l'aggiornamento annuale degli operatori sulla base del programma formativo;

- la fornitura di tutto il materiale di consumo assistenziale e delle divise e dispositivi di protezione individuali previsti per legge;

- i mezzi di trasporto idonei allo svolgimento regolare del servizio assistenziale;

6. Annualmente, con un preavviso di tre mesi, la Committenza indicherà formalmente al gestore eventuali variazioni del volume di offerta del servizio accreditato.

7. La Committenza ed il soggetto produttore concordano che si procederà alla revisione del presente contratto di servizio qualora il numero delle prestazioni subisca una variazione sia in aumento sia in diminuzione superiore al 20% dei valori presunti.

#### ART. 5 REQUISITI DI QUALITA' DEL SERVIZIO

1. I livelli di qualità dei servizi sono determinati:

- dalle vigenti norme regionali sull'accREDITAMENTO;

- dal Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione;

- dalla Carta dei servizi del servizio oggetto del presente contratto.

2. Il soggetto produttore, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto di servizio, si impegna a aggiornare la propria Carta dei servizi, nella quale, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, saranno descritti i livelli qualitativi e quantitativi del servizio erogato, le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni, i diritti e i doveri degli utenti.


3. In particolare nella Carta dei Servizi saranno descritti:

- modalità e criteri di accesso alle prestazioni;
- modalità di erogazione, caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni;
- modalità di segnalazione, di reclamo e di risarcimento;
- indicatori utili per il miglioramento dei processi di erogazione dei servizi, ivi inclusi reclami e liste d'attesa.

4. La Carta dei servizi sarà utilizzata quale strumento di informazione degli utenti, ma anche per esplicitare gli impegni del gestore nei confronti degli utenti stessi.

#### **ART. 6 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI**

1. L'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuato, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e



dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio dell'Azienda Usl di Ferrara, Distretto Ovest, anche su attivazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVG) di concerto con i servizi sociali dei comuni associati. Gli enti provvederanno congiuntamente anche alla definizione del progetto di vita e di cure, nel quale si dovrà tenere conto della complessità e globalità dei bisogni della persona, della sua famiglia e si può prevedere il ricorso a diverse tipologie di prestazioni fornite in modo flessibile ed integrato con gli altri soggetti interessati al caso.

2. La documentazione per l'ammissione comprenderà anche la valutazione multidimensionale e la certificazione di non autosufficienza.

3. Il gestore deve predisporre una procedura per la definizione e l'aggiornamento del PAI, in accordo e in continuità con il progetto di vita e di cura predisposto dai servizi sanitari e sociali che inviano l'utente.

4. Per quanto riguarda i soggetti autosufficienti che non comportano oneri a carico del FRNA l'ammissione al servizio oggetto del contratto verrà effettuata, sulla base di eventuale e specifica graduatoria e dei vigenti regolamenti comunali, dal competente servizio sociale comunale associato.

#### **ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI**

1. Sono classificate prestazioni socio assistenziali, da assicurare agli utenti ammessi al servizio oggetto del

presente Contratto di servizio, le prestazioni e/o forniture descritte nei commi seguenti:

**a) Cura personale**

1) Bagno integrale in vasca, in doccia o a letto, comprese prestazioni di alzata o messa a letto, se indispensabili all'intervento ed ogni altra azione necessaria per la completa igiene e benessere del corpo e di ritiro e consegna biancheria, se previsto;

2) Igiene personale periodica e quotidiana, comprese prestazioni di :  
alzata o messa a letto se indispensabile all'operazione;

- prevenzione delle piaghe da decubito, piccole medicazioni non infermieristiche, controllo e assistenza per la corretta assunzione dei farmaci sotto il controllo del medico;

- eventuale assunzione colazione e merenda;

- vestizione;

- ritiro e consegna biancheria, se previsto;

3) alzata o messa a letto comprese prestazioni di:

- mobilizzazione dell'utente allettato;

- aiuto nella deambulazione sia all'interno sia all'esterno dell'ambiente domestico;

- aiuto nel movimento di arti invalidi;

- accorgimenti per una corretta posizione degli arti in condizione di riposo;



4) somministrazione pasti;

5) funzione di tutoring sia per i famigliari che per le assistenti famigliari;

**b) Preparazione, confezionamento e consegna pasti.** Ogni singolo pasto deve essere composto da:

1) un primo piatto, un secondo piatto, un contorno appropriato, un frutto di stagione o frutta cotta o yogurt o budino o crema o mousse di frutta, pane o grissini. Al pasto va aggiunto due volte alla settimana oltre la frutta anche il dolce. Il menù deve essere strutturato tra un primo a scelta fra quattro, un secondo a scelta fra quattro, un contorno a scelta fra tre, e per la carne a richiesta può essere fornita carne tritata o hamburger. La quantità e la varietà dei pasti devono assicurare una dieta equilibrata dal punto di vista nutritivo adatta per il consumo da parte di persone anziane e disabili; le vivande devono essere quindi ben cotte e quindi facilmente assimilabili.

I pasti dovranno essere forniti in contenitori monoporzione e dovranno essere garantiti in base al PAI di ciascun assistito. I menù devono essere articolati su due settimane e suddivisi in menù invernale, con inizio il primo ottobre e termine al trentun maggio, e un menù estivo, con inizio al primo giugno e termine al trenta settembre. I piatti proposti giornalmente dovranno tenere conto delle tabelle


merceologiche e delle tabelle dietetiche allegata al presente contratto in parte integrante e sostanziale.

2) I menù proposti dovranno preventivamente essere concordati con la Gestione Associata Intercomunale Servizi Socio-assistenziali, che si riserva la facoltà di chiedere loro modifiche anche a seguito di rilievi espressi dagli utenti.

Accanto ai menù di cui sopra devono essere previste "diete speciali" per le quali si intende un pasto preparato con specifiche modalità, diverse da quelle dei menù delle diete comuni, richiesto dalla Gestione Associata Intercomunale Servizi Socio-assistenziali per utenti con patologie particolari. Non si intende come dieta speciale la semplice riduzione quantitativa di uno o più componenti di un alimento di un pasto comune.

E' consentita una variazione dei menù, previo accordo con la Gestione Associata Intercomunale Servizi Socio-assistenziali, nei seguenti casi:

- guasto di uno o più impianti per la realizzazione del piatto previsto;
- interruzione temporanea della produzione per cause, quali sciopero, incidenti, mancanza di energia elettrica in rete;
- avarie delle strutture di conservazione dei prodotti deperibili;
- costante non gradimento di alcuni piatti.



Il soggetto produttore si assume la responsabilità circa l'idoneità delle derrate, la buona qualità delle stesse nonché la loro rispondenza alle norme vigenti, con controlli effettuati dal fornitore stesso e dai competenti uffici sanitari.

3) Il soggetto produttore dovrà prevedere il trasporto dei pasti dal centro di cottura al domicilio degli utenti assistiti utilizzando mezzi idonei e nel rispetto delle normative vigenti.

4) Il soggetto produttore dovrà disporre apposito piano di autocontrollo HACCP per tale servizio, che rispetti le normative vigenti in materia.

c) **Supporto alla vita quotidiana e all'approccio ad ambienti diversi dalla casa;**

- assistenza per la corretta assunzione dei farmaci, sotto controllo medico, se scollegata da altre prestazioni;

- aiuto e/o disbrigo di pratiche di carattere previdenziale e amministrativo, se scollegato dalle altre prestazioni;

- ritiro e riconsegna biancheria, se scollegata da altre prestazioni;

- aiuto per gli acquisti o effettuazione della spesa;

- consegna dei pasti;

- consegna pasto con monitoraggio;

**ART. 8 REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La remunerazione del servizio accreditato, oggetto del Contratto di servizio è assicurata attraverso:

- le tariffe regionali per i servizi accreditati, a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

- le quote di contribuzione dovute dagli utenti, eventualmente assunte a proprio carico (in misura totale o parziale) dai Comuni, per gli assistiti in condizioni economiche disagiate secondo le disposizioni regolamentari vigenti di ciascuna amministrazione comunale;

- la quota partecipativa di spettanza del Committente, depurata della quota partecipativa dell'utente, stabilita in base alle tariffe regionali per i servizi accreditati;

- le tariffe pattuite con il Gestore del servizio per le prestazioni assistenziali rivolte agli utenti autosufficienti;

- le tariffe regionali per i servizi accreditati si applicheranno alle prestazioni di assistenza domiciliare, richieste dall'Azienda USL di Ferrara, da erogarsi a favore di utenti in carico ai Servizi di Salute Mentale, anche qualora tali prestazioni non siano assunte a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;

#### 8.1 DETERMINAZIONE DEL COSTO DI RIFERIMENTO

1. L'entità delle tariffe e delle quote di contribuzione è calcolata sulla base:

a) del costo di riferimento per il servizio accreditato,



b) della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente;.

2. La valutazione del costo di riferimento per il servizio accreditato viene effettuato dall'organismo competente, sulla base degli elementi informativi forniti dal soggetto produttore e previo contraddittorio con lo stesso soggetto.

3. Il costo di riferimento viene aggiornato annualmente.

## 8.2 FLUSSO INFORMATIVO SUI COSTI DI PRODUZIONE

1. I Committenti attivano il necessario flusso informativo con il soggetto produttore dei servizi, finalizzato a verificare, in modo condiviso e trasparente, la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione. I Committenti potranno predisporre strumenti idonei alla raccolta delle informazioni.

2. A tal fine, il produttore è tenuto a fornire tutta la documentazione necessaria.

3. Ferme restando le responsabilità penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il soggetto produttore deve comunicare le eventuali variazioni sulle presenze di personale che modifichino gli elementi di cui si è tenuto conto, al fine della definizione

della costo di riferimento, ciò per consentire di apportare le conseguenti necessarie riduzioni tariffarie. In caso di omissione delle citate comunicazioni, si procederà al recupero della parte di tariffa indebitamente percepita ed all'applicazione di una penale pari a euro 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascuna violazione salvo che il fatto non costituisca violazione di maggiore gravità.

### 8.3 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'importo della tariffa è calcolata dall'Istituzione competente, sulla base del costo di riferimento del servizio accreditato e della maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente. L'importo della tariffa è inclusiva di IVA, se dovuta.

2. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente è determinata nel 15,00% del numero di ore effettuate. Tale importo orario sarà moltiplicato per il costo di riferimento regionale per il solo costo orario del personale, e cioè al netto dei restanti costi che concorrono a formare il costo regionale di riferimento dell'assistenza domiciliare. Tale importo sarà ripartito tra quota a carico del FRNA e quota a carico di Comune/utente nella medesima percentuale della tariffa regionale di riferimento.

3. Per le prestazioni aggiuntive di coordinamento della figura



del RAA di 17 ore settimanali verrà riconosciuto un contributo forfetario aggiuntivo di € 17.560,00, oltre all'IVA.

4. La tariffa oraria dell'assistenza domiciliare diretta a persone autosufficienti è stata determinata, in accordo fra il soggetto produttore ed la committenza in € 23,22, oltre all'IVA, con piena garanzia del rispetto di quanto previsto dalla specifica contrattazione di categoria di primo e secondo livello.

5. La maggiorazione rispetto al costo di riferimento conseguente al riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente è determinata nel 15,00% del numero di ore effettuate. La tariffa oraria per il riconoscimento dei tempi di trasferimento al domicilio dell'utente dell'assistenza domiciliare diretta a persone autosufficienti è stata determinata, in accordo fra il soggetto produttore ed la committenza in € 18,16, oltre all'IVA.

6. Per la somministrazione dei pasti al domicilio il corrispettivo viene determinato in € 7,00, per ciascun pasto somministrato, oltre all'IVA. L'importo dovrà essere fatturato per ciascun pasto destinato ad un soggetto non autosufficiente per € 4,00 all'Azienda USL di Ferrara ai sensi della DGR n° 1206/2007, mentre la restante quota dovrà essere ripartita tra il Comune e l'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

7. Per la somministrazione dei pasti al domicilio a utenti

autosufficienti il corrispettivo viene determinato in € 7,00 per ciascun pasto somministrato, oltre all'IVA. L'importo dovrà essere fatturato al Comune ed all'utente del servizio sulla base della vigente regolamentazione comunale.

8. Per il lavaggio, consegna e ritiro della biancheria il corrispettivo viene determinato, di concerto fra le parti, in € 5,09 al KG, oltre all'IVA;


9. La Committenza si impegna a liquidare al soggetto produttore le tariffe dovute, nei tempi normativamente previsti, a seguito del ricevimento di regolare fattura da parte del gestore e del riscontro di regolarità della stessa ed a seguito dell'espletamento delle verifiche di legge.

#### ART. 9 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE

1. La disciplina e la determinazione annuale delle quote di contribuzione a carico degli utenti, compete alle Amministrazioni comunali competenti, nell'ambito degli indirizzi della Regione e dell'Organismo competente.

2. E' esclusa la revisione retroattiva delle quote di contribuzione. Le quote eventualmente riviste non possono essere applicate prima di aver informato adeguatamente gli utenti.

3. La quota individuale di contribuzione è comunicata all'utente o ai suoi familiari dal Committente all'atto dell'approvazione del Progetto iniziale di vita e di cura da parte dell'Assistente Sociale referente del caso. Il



committente richiede all'utente o ai suoi familiari l'accettazione della stessa.

4. Nel caso in cui l'utente sia esonerato totalmente o parzialmente dal pagamento della quota di contribuzione, il servizio sociale territorialmente competente comunica tempestivamente al gestore l'assunzione del corrispondente onere a proprio carico.

**ART. 10 RISCOSSIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUZIONE**

1. Il soggetto produttore provvederà alla riscossione delle quote di contribuzione dovute dagli utenti, garantendo i seguenti elementi di trasparenza:

-il sistema di remunerazione è onnicomprensivo e non sussiste la possibilità per il soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi dell'art. 11 del presente contratto;

-la retta e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;

-la retta a carico degli ospiti, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di servizio, sino al giorno di dimissione o decesso compreso;

-in caso di mancata effettuazione del servizio in conseguenza a ricoveri ospedalieri, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate e/o improvvise, il soggetto gestore sarà remunerato per le

prestazioni programmate nel primo giorno di assenza;

-il soggetto gestore, progressivamente, può chiedere un anticipo della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non superiore ad una mensilità;

-il soggetto gestore del servizio deve rilasciare, ai sensi della normativa vigente, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'attestazione, sulla base dei servizi resi e dell'effettivo pagamento da parte degli utenti, delle spese per l'assistenza specifica sostenute dagli utenti, che gli stessi potranno utilizzare ai fini fiscali nei casi previsti dalla legislazione vigente;

-il soggetto gestore del servizio deve assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione, nel rispetto, per i servizi accreditati per anziani non autosufficienti, di quanto previsto nel programma regionale di attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 17/12/2008 pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9/1/2009.

2. Per agevolare il pagamento delle quote di contribuzione da parte degli utenti, il soggetto gestore prevederà le forme di riscossione più comuni.

3. Qualora vengano segnati dall'utenza errori nell'applicazione della quota di contribuzione il soggetto gestore dovrà provvedere alla modifica dell'importo pagato a



partire dal primo mese successivo al provvedimento di revisione.

4. L'utente che non paga entro il termine indicato è considerato "moroso". Il gestore o suo incaricato invia all'utente moroso un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito il gestore dovrà indicare le modalità ed il termine ultimo entro cui provvedere al pagamento. Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito, il gestore provvederà ad informare i servizi sociali territorialmente competenti che l'ospite risulta moroso. I servizi sociali territorialmente competenti avranno a disposizione venti giorni per valutare se, sulla base della situazione sociale, reddituale e familiare, concedere un contributo integrativo. Qualora l'intervento dei servizi sociali territorialmente competenti non abbia ravvisato l'opportunità dell'intervento di aiuto il gestore potrà procedere al recupero del credito tramite vie legali o normativamente ammesse.

5. All'utente moroso il soggetto gestore addebita il corrispettivo dovuto oltre al rimborso delle spese legali, le spese sostenute per il recupero del credito, gli interessi legali oltre che una penale aggiuntiva alla quota di contribuzione in ogni caso non superiore ad € 50,00 per ogni mese di morosità.

ART. 11 INTERESSI DI MORA

1. I pagamenti della Committenza al produttore devono essere effettuati a seguito del ricevimento della fattura e previo esperimento delle verifiche di Legge, ai sensi della normativa vigente, fatta salva in ogni caso l'ipotesi di causa di forza maggiore ovvero per cause di ritardo riconducibili a fatto dello stesso soggetto gestore.

2. In caso di superamento del termine, sono dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm. ed ii..

#### ART. 12 CONTINUITA' DEL SERVIZIO

1. L'erogazione del servizio agli utenti, così come programmato, non può essere interrotta o sospesa se non per gravissime cause di forza maggiore.

2. In caso di interruzione o sospensione degli interventi e servizi, per cause indipendenti sia dalla volontà dei Committenti sia del gestore, quest'ultimo dovrà apprestare tutte le più opportune misure per affrontare le situazioni di emergenza ed informare gli utenti. Il gestore avrà cura di informare tempestivamente i Committenti sulle motivazioni, sulle cause della interruzione o sospensione e sui presumibili tempi di ripristino della regolarità del servizio.

3. In caso di interruzione o sospensione di interventi e servizi derivanti da volontà dei Committenti, per esigenze di pubblico interesse, i Committenti s'impegnano a darne congruo preavviso al gestore per consentire l'opportuna informazione



dell'utenza.

3. Al di fuori dei casi espressamente previsti dal presente atto o dalla legge, l'interruzione del servizio è sempre e comunque vietata.

4. In materia di scioperi si applica al presente contratto di servizio quanto previsto dalla normativa vigente in tema di servizi pubblici essenziali, ed in particolare la L. 12/06/90, n. 146, ex art. 7 lett g).

#### ART. 13 - RISORSE UMANE

1. Per il personale utilizzato dal soggetto produttore dovrà essere assicurato il rispetto della normativa vigente in materia di lavoro e del trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa di lavoro di secondo livello e tutte le relative indennità, nonché la piena contribuzione previdenziale ed assicurativa secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

2. Il personale, impegnato nella realizzazione degli interventi e servizi, oggetto del presente contratto, deve essere fornito delle qualifiche professionali prescritte dalle normative nazionali e regionali ed essere costantemente aggiornato e professionalmente adeguato alle caratteristiche dei servizi, per potere efficacemente gestire le evoluzioni professionali, organizzative ed operative e garantire che il servizio oggetto del contratto sia dotato del migliore livello qualitativo professionale possibile.

**Art. 14 MONITORAGGIO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Il monitoraggio è l'attività di osservazione e controllo del contratto nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere, o confermare, i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Attraverso il monitoraggio deve essere possibile ottenere tutte le informazioni dal punto di vista procedurale, finanziario, operativo, tecnico e qualitativo necessarie alla supervisione e alla valutazione dello svolgimento del Contratto.



2. Il monitoraggio inoltre è finalizzato alla verifica della regolare esecuzione del contratto di servizio e verrà effettuato dai Committenti secondo le seguenti modalità:

-esame documentale delle informazioni fornite dal gestore o richiesta di ulteriore documentazione amministrativo-contabile-gestionale da parte dei Committenti,

-richiesta dei committenti al gestore di relazione su specifici episodi o situazioni che potrebbero rappresentare inadempienza contrattuale;

-visite richieste dal Responsabile dell'Ufficio di Piano da effettuarsi, attraverso i suoi componenti anche in maniera disgiunta, ovvero da parte di dipendenti individuati dalla committenza.

3. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà consentire l'accesso e le opportune verifiche e visite richieste dalla



committenza da effettuarsi, attraverso proprio personale incaricato, nonché da parte dei componenti dell'Organismo Tecnico di Ambito Provinciale, finalizzate alla verifica dell'andamento del servizio nonché alla verifica del possesso da parte del servizio dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dall'accreditamento dei servizi socio-sanitari e degli eventuali ulteriori requisiti richiesti dai Committenti e riportati nel presente contratto.

**Art. 15 SOSPENSIONE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. PENALI.**

1. La sospensione o la revoca dell'accreditamento comporta rispettivamente la sospensione dell'esecuzione o la risoluzione di diritto del presente contratto, senza la maturazione di indennizzi o simili a favore del produttore per il periodo ulteriore e successivo.

2. Nel caso delle seguenti inadempienze contrattuali da parte del gestore, il soggetto committente invierà una diffida al gestore, contenente la prescrizione a provvedere, entro un congruo termine, ai necessari adempimenti.

3. Nel caso in cui le inadempienze del gestore pregiudichino la sicurezza degli utenti, la diffida di cui al punto precedente prevederà una esecuzione immediata degli adeguamenti.

4. In considerazione della natura di servizio di pubblico interesse, il soggetto produttore riconosce espressamente alla

Committenza il diritto potestativo di risolvere il rapporto di concessione, unilateralmente ed anticipatamente rispetto al termine di scadenza contrattuale, ricorrendo le seguenti condizioni:

a) in caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali o di legge da parte del soggetto produttore;

b) in caso di ripetute inadempienze del contratto di servizio e dei requisiti generali e specifici previsti dalla normativa vigente in materia di accreditamento dei servizi nonché dei requisiti di funzionamento;

c) per grave negligenza o malafede dell'impresa nell'esecuzione del presente contratto di servizio;

d) interruzione ingiustificata nello svolgimento del servizio;

e) per grave difformità di esecuzione dei servizi rispetto agli *standard* di qualità definiti dalla normativa vigente in materia di accreditamento ovvero per il venir meno dell'accreditamento del servizio;

f) per eventi o situazioni riguardanti la capacità tecnica, economica e finanziaria e l'affidabilità del soggetto produttore che possano pregiudicare, a giudizio della Committenza, la corretta esecuzione del contratto o la qualità dei servizi anche con riferimento a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici;

g) per eventi o situazioni che comportano la perdita o la



sospensione della capacità giuridica a contrarre con la pubblica amministrazione, secondo le norme vigenti.

5. Ai fini della risoluzione anticipata, la Committenza procederà mediante comunicazione in forma scritta all'impresa da inviarsi con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, fatti salvi i casi di inadempimenti di particolare gravità o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico, nei quali si potrà procedere alla risoluzione immediata del rapporto di appalto con termine di preavviso inferiore.

6. La risoluzione anticipata del rapporto di concessione non pregiudica in alcun caso le azioni di risarcimento nei confronti dell'impresa per eventuali danni subiti dalla Committenza o da terzi.

7. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente contratto e in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del servizio, l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della committenza, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni e qualora il fatto non rientri nell'ambito di quanto previsto dal precedente comma, applicherà alla ditta penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.000,00, secondo la gravità della violazione.

8. L'ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Committenza, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità

delle violazioni ed indicativamente riportando, di seguito, una tipologia di inadempienze che possono comportare l'applicazione di una sanzione e secondo i parametri precisati:

a) interruzione del servizio non prevista dalle norme del presente contratto: € 300,00 (trecento/00) per ogni singolo intervento giornaliero sull'utente non effettuato;

b) ritardo nell'adempimento della prestazione: € 150,00 (centocinquanta/00);

c) mancata sostituzione definitiva di un operatore richiesta del committente: € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni mese o frazione di mese di permanenza in servizio dell'operatore di cui è stata richiesta la sostituzione;

d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti: € 300,00 (trecento/00) per singolo evento, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento.

Le inadempienze sopra descritte non precludono al committente il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nella stessa, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

9. In ogni caso le seguenti infrazioni saranno sanzionate:

a) inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e della normativa in materia di standard del servizio così come stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna;

b) carenze nell'organizzazione ed esecuzione del servizio,



nell'igiene e nella pulizia della persona assistita;

c) mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

d) mancato rispetto dalla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro ivi incluso il mancato rispetto della contrattazione collettiva, anche di livello decentrato;

e) mancata o inadeguata attuazione degli interventi e delle attività previste nella gestione del servizio, con particolare riferimento alla assistenza sociosanitaria alla sostituzione del personale assente, al piano di formazione del personale;

f) mancato rispetto del Programma di adeguamento gestionale.

10. Nei casi di cui al presente articolo e in ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell'elencazione precedente l'Amministrazione Comunale di Cento, per conto della Committenza, si riserva di applicare la penalità previa diffida alla ditta ad adempiere in tempo utile, comunque non superiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare immediatamente la violazione.

11. Nel caso in cui la Ditta si adegui alla diffida l'Amministrazione Comunale applicherà la penale nella misura più bassa, mai inferiore all'importo minimo di € 200,00 in considerazione della gravità della violazione e della

recidiva.

12. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, a firma del Responsabile dell'Ufficio di Piano del Distretto Ovest, anche sulla base delle segnalazioni dei soggetti firmatari del presente contratto di servizio, avverso la quale il soggetto produttore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

12. La penale verrà senz'altro applicata se, entro detto termine assegnato, il Concessionario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate.

13. Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui il soggetto produttore dimostri la causa di forza maggiore non imputabile o riconducibile al soggetto produttore stesso, fatta eccezione per le inadempienze dei fornitori di servizi al soggetto produttore.

14. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione; decorso inutilmente tale termine la Committenza si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile fatto salvo il diritto agli interessi da parte della Committenza.

#### ART. 16 MODALITA' DI REVISIONE DEL CONTRATTO

1. Concordemente le parti si impegnano a rispettare le



revisioni delle tariffe come deliberato dalla normativa regionale

2. Per le prestazioni rivolte alle persone non autosufficienti, ivi incluso il costo dell'operatore RAA ed i servizi aggiuntivi (pasto e biancheria) verrà riconosciuta la revisione annuale sulla base di quanto stabilito dall'art. 115 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. ed ii..

3. Quando si verificano obiettive sopravvenienze fattuali o giuridiche, che siano tali da rendere non più confacente all'interesse pubblico il rapporto, si applica l'articolo 11, comma 4, della legge n. 241/1990. Costituiscono sopravvenienze ai fini in esame, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti circostanze:

a) aggiornamento della programmazione di ambito distrettuale;

b) approvazione di nuove leggi o normative che incidano significativamente sull'organizzazione del servizio, anche sotto il profilo della diminuzione delle risorse a disposizione del Committente;

c) modifica del sistema regionale di tariffazione dei servizi accreditati;

d) modifica del sistema distrettuale di contribuzione degli utenti al costo dei servizi;

e) modifica del sistema di accesso ai servizi;

f) variazioni significative dell'andamento della domanda.



4. A norma dell'articolo 1373 cod. civ., il Committente può

recedere dal rapporto nei seguenti casi:

a) mancanza della necessità del servizio.

5. Quando si verificano i presupposti per la revoca o il recesso a norma dei precedenti commi 1 e 2, e non sussistono ragioni di urgenza o situazioni tali da precludere una rinegoziazione del rapporto, il Committente formula al Produttore una proposta di modifica delle pattuizioni. Se le parti non raggiungano un'intesa sulla rinegoziazione entro 30 giorni dal ricevimento della proposta, la revoca o il recesso possono essere esercitati unilateralmente. La rinegoziazione non può comunque svolgersi in contrasto con l'atto di accreditamento.

6. Le parti procederanno inoltre a modificare consensualmente il contratto, coerentemente a quanto previsto nell'atto di accreditamento transitorio, in caso di modifica consensuale del Programma di adeguamento gestionale. L'accordo di modificazione delle variazioni del Programma di adeguamento gestionale deve intervenire entro sessanta giorni dalla presentazione del nuovo piano di adeguamento. Qualora l'accordo non sia raggiunto, nel caso di esclusione delle norme relative all'accreditamento da parte del soggetto gestore si applicherà l'art. 15 del presente contratto. In conseguenza della modifica del Programma di adeguamento gestionale può essere, se necessario, modificato il contratto di servizio.



**ART. 17 FLUSSI INFORMATIVI**

1. Il soggetto produttore assicura il regolare e costante flusso informativo nei confronti della regione, in base alle disposizioni della regione medesima.

2. Il soggetto produttore, inoltre, assicura il seguente flusso informativo dei Committenti...

3. Nel caso di verifica, da parte dei committenti, della inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal gestore verrà applicata una sanzione amministrativa di € 200,00 (Euro duecento/00).

4. Alla terza verifica negativa, verrà attivato l'Ente competente al rilascio dell'accreditamento per la sospensione o la revoca dell'accreditamento.

**ART. 18 CONTROVERSIE ED ELEZIONE DEL FORO**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria.

2. In caso di lite tra le Parti, il Foro competente è quello di Ferrara.

**ART. 19 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

1. Il soggetto produttore s'impegna al rispetto del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbliga a trattare esclusivamente i dati personali e sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I Committenti ed il soggetto produttore sono contitolari dei dati relativi agli utenti e adotteranno le misure organizzative più opportune per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

**ART. 20 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

1. Tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del soggetto produttore, tranne che la legge disponga diversamente.

**ART. 21 NORME ANTIMAFIA**

1. Il contraente consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010 n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, relativamente ai pagamenti corrispondenti alle varie fasi di esecuzione del presente contratto di servizio il soggetto produttore comunica, che avendo effettuato cessione dei crediti, che i pagamenti devono essere effettuati sul conto corrente esistente come sotto identificato:

Emil-Ro Factor s.p.a. presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - sede di Bologna Conto corrente n° 646000 - Codice IBAN: IT 6510538702400000000646000 e che l'intestatario del conto è il seguente: Emil-Ro Factor s.p.a. con sede in



Bologna, p. IVA 04297210371 e che successivamente saranno comunicati per iscritto i delegati ad operare sul conto corrente dedicato come da normativa vigente.

3. Le eventuali modifiche possono essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata al servizio/ufficio ..., competente nelle relazioni contrattuali.

Il soggetto produttore ed i soggetti fornitori dei servizi che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di Cento ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 22 NORME FINALI**

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

2. Al presente contratto sono allegati:


- il Programma di adeguamento gestionale;
- tabelle merceologiche e limiti di contaminazione microbiologica - chimica e fisica;

- tabelle dietetiche;

Il presente contratto consta di n. trentotto pagine intere e  
la trentanovesima di cui occupa n. tre righe escluse le firme.

P. IL COMUNE DI CENTO (Gestione Associata Intercomunale)

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI (Dott. Mauro Zuntini)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI ALLA PERSONA  
E SERVIZI CULTURALI  
(Dr. Mauro Zuntini)

P. L'AZIENDA USL DI FERRARA


IL DIRETTORE DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE (Dott. Mauro Manfredini)



P. ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE

**Dr. MAURO MANFREDINI**  
C.F. MNF MRA 52L08 D548L  
DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
CURE PRIMARIE DISTRETTO OVEST

IL PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE (Sig.ra Felicia Moffa)



**ANCORA SERVIZI**  
Società Cooperativa Sociale  
Via C. Maselli n. 5  
46127 BOLOGNA - Tel. 051.6370201  
Partita IVA 04201270370



## GLOSSARIO

**Organismo competente in materia sociosanitaria e sociale per**

**l'ambito distrettuale (abbreviato in Organismo competente):**

Organismo che assolve alla funzione di indirizzo, di programmazione, di committenza e di regolazione del Comitato di Distretto, e cioè il Comitato di Distretto in quanto i Comuni dell'ambito sono legati da una Convenzione che regola l'esercizio congiunto delle funzioni in materia sociosanitaria e sociale. Questo Organismo ha il compito di effettuare le valutazioni discrezionali, prima che venga avviato il processo di accreditamento.

**Soggetto Istituzionale competente per l'ambito territoriale alla concessione dell'accREDITAMENTO (abbreviato in Istituzione competente):**

E' l'Ente, dotato di personalità giuridica, al quale i Comuni del Distretto hanno assegnato la competenza per l'esercizio delle funzioni di programmazione e committenza, incluso il rilascio dell'accREDITAMENTO, e cioè il Comune capofila, individuato dai Comuni dell'ambito distrettuale per mezzo di una convenzione, stipulata ai sensi dell'art.30 del D. Lgs. 267/2000. A mezzo di specifica convenzione per il Distretto Ovest è stato individuato quale soggetto istituzionale competente per l'ambito territoriale del Distretto Ovest il Comune di Cento.

Il soggetto istituzionale competente organizza lo svolgimento

della funzione amministrativa in materia di accreditamento in conformità al proprio Statuto ed alla propria organizzazione assicurando:

- la nomina del responsabile del procedimento amministrativo, la determinazione delle modalità di presentazione delle domande, la comunicazione alla Regione di tali informazioni e dei provvedimenti di accreditamento;

- nel caso di gestione diretta di servizi, la individuazione di una responsabilità tecnica del procedimento amministrativo relativa all'accREDITAMENTO, diversa da quella del/i responsabile/i della gestione dei servizi.

**Committenza (definizione specifica, riferita all'accREDITAMENTO)**

E la funzione esercitata dai Comuni, dalle AUSL che, sulla base della programmazione distrettuale, regolano la realizzazione di un servizio o di una struttura (tipologia dell'intervento, volume delle prestazioni, requisiti, modalità e criteri specifici di esecuzione.

In senso traslato, per Committenza si intendono anche i soggetti che esercitano la funzione, Comuni e AUSL.

**Ambito distrettuale**

Territorio che coincide con il Distretto dell'AUSL e con la zona sociale, sul quale i Comuni, esercitano congiuntamente le funzioni di programmazione sociale e sanitaria e committenza.

**Programma di adeguamento dell'organizzazione e della gestione**



del servizio, al fine di pervenire, alla scadenza dell'accREDITamento transitorio alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva e al superamento della frammentazione nella erogazione dei servizi alla persona (abbreviato in programma di adeguamento)


Programma che deve essere predisposto dal gestore o dai gestori del servizio per il quale viene richiesto l'accREDITamento transitorio. Il Programma di adeguamento, che deve essere incluso nella documentazione allegata alla domanda di accREDITamento, prevede i tempi e i modi con cui - entro la scadenza dell'accREDITamento transitorio - si procederà alla riorganizzazione del servizio stesso. Obiettivo del Programma di adeguamento è la realizzazione di una responsabilità gestionale unitaria e complessiva dell'intero processo assistenziale, vale a dire una responsabilità in capo ad un unico soggetto gestore.

**Tariffa:** per tariffa si intende somma riconosciuta al gestore per la remunerazione della gestione del servizio. La Tariffa è determinata secondo un sistema tariffario normato dalla Regione e a carico del FRNA.

**Quota di contribuzione:** per quota di contribuzione si intende la somma dovuta dall'utente ammesso al servizio. Se l'utente è assistito dal Comune, la quota può essere assunta totalmente o parzialmente a carico della stessa amministrazione comunale. La quota di contribuzione e la quota eventualmente assunta dal

Comune è determinata dal servizio sociale territorialmente competente sulla base della vigente regolamentazione comunale ed è tempestivamente comunicata al gestore. Il sistema per la determinazione delle quote di contribuzione è approvata dal Comitato di Distretto. Quota di contribuzione e retta sono sinonimi.

**Rimborso degli oneri sanitari:** per rimborso degli o.s. si intende la somma riconosciuta al gestore per la fornitura di presidi o prestazioni sanitarie, contenute in specifici elenchi regionali. Il rimborso è determinato secondo le normative regionali ed è a carico dell'AUSL territorialmente competente.





Repertorio 28667.

**AUTENTICA DI FIRMA**


REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritta Dott.ssa Maria Di Matteo, Segretario Generale del Comune di Cento, certifico, con i poteri conferiti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che la sottoscrizione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dai Signori:

1. ZUNTINI Dott. MAURO nato a Bologna il 22/7/1962, Dirigente dei Servizi alla Persona e Servizi Culturali del Comune di Cento C.F.: 81000520387, della cui identità personale, qualifica e poteri io segretario generale sono certa, per conto del Comune di Cento, C.F. 81000520387 - P.IVA 00152130381, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

2. Manfredini Mauro nato a Ferrara il 08/07/1952, Direttore del Dipartimento Cure Primarie per delega a prot. n. 102011 del 24/12/2010 del Direttore del Distretto Ovest Dott. Alberto Tinarelli, della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario Generale sono certa, per conto dell'Azienda USL di Ferrara con sede legale in Ferrara, via Cassoli n. 30, C.F e P.IVA 01295960387 che rappresenta, e della cui capacità giuridica e di agire io sono certa;

3. Felicia Moffa nata il 1/12/1957 a Torremaggiore (FG), codice fiscale MFFFLC57T41L273L, residente in BOLOGNA Via



Vasco De Gama 1, Legale Rappresentante e Presidente

dell'impresa ANCORA SERVIZI SOCIETA' COOP. SOCIALE con sede

in Bologna Via Masetti n. 5, cod. fiscale e p. IVA

04201270370, iscritta alla C.C.I.A.A. di BOLOGNA al n.

04201270370, data iscrizione 19/2/1996, R.E.A. n. 354019

del 21/7/1994, della cui identità personale, qualifica e

poteri io Segretario Generale sono certa, e della cui

capacità giuridica e di agire io sono certa;.

Cento, 30 dicembre 2010

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa MARIA DI MATTEO

(Dott.ssa Maria DI MATTEO)



A large, cursive handwritten signature in black ink.

18 GEN 2011

REGISTRATO A CENTO

№ 1

OPERE 2

ESATTE € 171,72 cento settantuno e 72/100



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO(\*)

(\*) Dott. Andrea Marti

(\*) Dott. Simona Cionelli, Direttore Provinciale